

risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014

Illecito extracontrattuale - Danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria - Liquidazione equitativa - Monetizzazione sotto forma di interessi - Criteri - Decorrenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014

In materia di fatto illecito extracontrattuale, il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice o sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito, ovvero - per l'identità di risultato - sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno. Tali interessi si producono dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi) fino a quella della liquidazione e, successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014

Riferimenti normativi:

Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226,
Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

Massime precedenti Conformi: N. 4791 del 2007